

## **Ronda su ronda**

Laura Coci (Lodi per Mostar ONLUS) e Roberto Gualterotti (Per il diritto di asilo in Lodi)

[pubblicato su «Il Cittadino» di mercoledì 19 agosto 2009, pp. 1 e 11  
con il titolo *Senza tetto senza lavoro senza soldi*]

Senza. «Senza tetto, senza lavoro, senza soldi, senza sicurezze, senza assistenza, senza identità». Sono, nelle parole del regista Beppe Rosso, i senza fissa dimora, coloro che vivono per strada, «luogo di non ritorno e contenitore indifferenziato per malati psichiatrici, tossici, e tutti coloro che sono scivolati». Il senza fissa dimora (barbone, clochard, homeless) genera, di norma, paura e disprezzo: dalla sua posizione ai margini della città, osserva e rifiuta la lotta per il successo di cui i residenti credono di essere protagonisti (ne sono, invece, vittime), in silenzio ma non senza saggezza, al pari di memorabili personaggi pirandelliani.

È per questa natura di "corpi in-docili" (irriducibili a fabbriche, caserme, scuole) che nell'Europa dell'età moderna i mendicanti, gli zingari, i vagabondi sono oggetto di una legislazione severa, a tratti persecutoria (basti pensare a quella nazista).

La legge 94/09, il "pacchetto sicurezza", non giunge alla persecuzione dei senza fissa dimora, ma certamente rende la loro vita ancora più difficile e, per paradosso, meno soggetta a controllo. Vediamo come.

Da un anno, grazie alla Legge 125/08, i sindaci hanno ottenuto maggior potere di controllo sul territorio «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana» (articolo 6, comma 4). E da un anno fioriscono in Italia ordinanze "creative", quando non manifestamente vessatorie, che colpiscono ormai anche cittadini italiani (colpevoli, per esempio di "bivaccare creando turbativa alla sicurezza" perché seduti a riposare sui gradini di una chiesa) e non soltanto stranieri (nella loro qualità di pubblici ufficiali, ai primi cittadini è fatto obbligo di segnalare alle autorità competenti «la condizione irregolare dello straniero [...] per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello stato» - articolo 5-bis).

In merito all'efficacia di tali ordinanze, spesso cancellate dall'autorità giudiziaria in quanto illegittime, non esprimiamo valutazioni. Rileviamo, invece, che in passato alcuni sindaci hanno disatteso alla legislazione sull'obbligo di iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora. È vero che l'iscrizione all'anagrafe può comportare oneri per il comune interessato, in quanto la persona iscritta acquisisce il diritto di accedere ai servizi sociali, ma è anche vero che rappresenta uno strumento di pubblico interesse, fondamentale per il controllo e il governo del territorio, e, dunque, per la sicurezza. A questo fine, la Legge 1228/54 prevede il diritto della persona senza fissa dimora (indipendentemente dalla sua cittadinanza) e il dovere dell'ufficiale di anagrafe di effettuare l'iscrizione, indicando un domicilio convenzionale. La Legge 94/09 non cancella questo diritto-dovere, ma lo rende di fatto impraticabile, poiché lo subordina alla richiesta del senza fissa dimora; inoltre «la persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti

atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita» (articolo 3, comma 38). Come si è detto in apertura, coloro che vivono in strada per scelta (non per emarginazione) difficilmente entrano in contatto con la società che rifiutano: dunque difficilmente presenteranno richiesta, e comunque non saranno in grado di fornire indicazioni in merito al domicilio (inteso come sede di affari e interessi), perciò saranno considerati cittadini del comune di nascita (ammesso di sapere qual è); ma, a dispetto delle ordinanze anti-bivacco, non scompariranno per incanto; d'altra parte, i sindaci non saranno più tenuti a procedere d'ufficio alla loro registrazione, conseguente al censimento del territorio e indispensabile all'effettivo controllo di questo. E la sicurezza? Demandata a un costituendo «registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora» (articolo 3, comma 39).

Non possiamo non rilevare il paradosso: a parole si attribuiscono maggiori poteri ai sindaci, nei fatti si tolgono loro competenze consolidate, che sono assegnate al governo centrale. Bizzarra interpretazione del federalismo, ma tant'è...

Vi è tuttavia una possibilità inedita: che la presenza dei senza fissa dimora sia monitorata dagli "osservatori volontari" (si legga: "ronde"), ai quali la Legge 94/09 assegna il compito di «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazione di disagio sociale» (articolo 3, comma 40). Come noto (e come il Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto scorso conferma) le associazioni di "osservatori volontari" saranno iscritte in un apposito elenco a cura del prefetto; i sindaci si avvarranno «in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri corpi dello Stato» (articolo 3, comma 42); saranno queste le sole a poter usufruire di finanziamenti comunali, che tuttavia, vista la pesante situazione economica delle amministrazioni, saranno distolti da altri utilizzi; le ronde "fai-da-te" potranno comunque operare, ma a costo zero per la comunità.

Anche in questo caso il paradosso è evidente: a parole i sindaci richiamano a sé maggiori poteri in materia di sicurezza, nei fatti li demandano a privati cittadini, autoreferenziali in quanto non eletti, privi della necessaria, specifica preparazione che contraddistingue da una parte le forze dell'ordine, dall'altra le associazioni impegnate con unità di strada per il contenimento del disagio; per di più, in un contesto di riduzione di risorse umane e materiali per le stesse forze dell'ordine in servizio effettivo.

Non sono chiare, poi, né la linea di comando né la catena di responsabilità: il sindaco dichiarerà la volontà di ricorrere agli "osservatori volontari" e ne determinerà l'ambito di azione nello spazio e nel tempo, ma chi gestirà concretamente le ronde, in particolare quelle che abbiamo definito "fai-da-te"? Le associazioni di riferimento? Finanziate da chi? E come? Ancora, se gli "osservatori volontari" causeranno danni a persone o cose, chi ne risponderà? Il sindaco? Il rappresentante legale dell'associazione? Loro stessi? Interrogativi inquietanti. In realtà, il compito degli "osservatori volontari" appare piuttosto quello di "marcare" il territorio (come fanno le bande, o gli animali), rivendicandone la titolarità e il controllo.

Altro che barboni... Al sicuro nelle nostre città-fortezze, c'è da aver paura.